

all'Ing. Angelo Vertullo  
Responsabile dell'UTC di CAMPORA  
utc.campora@asmepec.it

**Oggetto:**

Richiesta "sentito", ex comma 7, art. 5 del dpr 357/97 e ss.mm.ii., per lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 142 per il collegamento dei Comuni dell'alta valle del fiume Calore salernitano con il Comune di Vallo della Lucania - RICONTRIO VS. nota prot. n. 108 del 20.01.2023.

Preso atto in premessa che, con nota Vs. prot. n. 108 del 20.01.2023, codesta Spett.le Amm.ne Comunale ha rappresentato quanto segue:

1. questo Ente, con nota ns. prot. 2464 del 18.02.2020, ha espresso il proprio Nulla Osta, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto;
2. all'epoca dell'approvazione del progetto in questione era vigente il Regolamento della Regione Campania n. 1/2010, per la gestione delle aree SIC;
3. nel predetto Nulla Osta non era, tuttavia, contenuto il sentito, ex comma 7 art. 5 del DPR 357/1997, e che in considerazione di ciò lo si chiede oggi per allora.

Tanto sopra, si evidenzia quanto segue.

In materia amministrativa vige il principio generale del "*tempus regit actum*"; in ragione di ciò, si ritiene che il progetto in questione, approvato nel febbraio 2020, in vigenza, cioè, del sopra citato Regolamento regionale n. 1/2010, non necessitava della preliminare procedura di valutazione di incidenza; la sola successiva abrogazione del menzionato Regolamento (con l'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 8 del 15 luglio 2020) non appare, pertanto, inficiare la legittimità del risalente parere espresso da questo Ente.

Il sopra riferito principio è il presupposto su cui si fonda la legittimità di una qualsiasi edificio esistente realizzato in zona A (di tutela integrale, del Piano del Parco), prima dell'entrata in vigore del Piano del Parco.

In aggiunta al principio generale sopra espresso, si evidenzia, altresì, che le Aree Protette sono istituite per dare attuazione alle politiche di conservazione della natura; nascono, dunque, con lo scopo di conservare la natura o meglio la biodiversità, concetto generale con il quale si definisce, contestualmente, l'insieme delle specie, il patrimonio genetico, i sistemi ecologici, gli habitat (sensu Direttiva Habitat), i servizi ecosistemici.

La Rete Natura 2000, in particolare, rappresenta l'obiettivo strategico dell'Unione Europea per salvaguardare e tutelare la biodiversità negli Stati Membri; è costituita, come noto, dall'insieme interconnesso di aree naturali denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), che ospitano almeno un habitat o una specie animale o vegetale di interesse comunitario; nello specifico, i Siti di Importanza Comunitaria sono stati designati per la tutela di specie e habitat elencati





negli allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE), mentre le Zone di Protezione Speciale sono state individuate per la tutela delle specie di Uccelli elencate nell'allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

Gli scopi delle 2 direttive sono:

- contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche;
- adottare misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno "stato di conservazione soddisfacente", degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario;
- tener conto di esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Per assicurare che ciò avvenga, gli Stati Membri, con riferimento a ciascun sito Natura 2000, possono, alternativamente, adottare una regolamentazione specifica o redigere un apposito Piano di Gestione (P.d.G.); con entrambi gli strumenti vengono, comunque, definite le modalità e le linee gestionali che garantiscono l'effettiva conservazione della biodiversità e il sostenibile sviluppo economico del territorio.

Nel caso in cui un Sito Natura 2000 ricada all'interno di un'Area Protetta, l'approvazione del Piano di Gestione non è obbligatoria se lo stesso Piano (ex art. 12 della legge 394/91) è in grado di garantire il rispetto delle finalità delle Direttive Habitat e Uccelli. A tal riguardo si evidenzia che il Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni è stato approvato dalla Regione Campania (Autorità competente in materia di V.Inc.A.) a dicembre 2009, in vigore del DPR 357/971 e ss.mm.ii. e del D.M. 17 ottobre 2007.

Il Piano del parco, di cui all'art. 12 della legge 394/91, è lo strumento principe che assicura la tutela dei valori naturali ed ambientali di un'area naturale protetta; e, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge quadro, tutti gli interventi gli impianti e le opere sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Ente Parco, il quale verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che tutti i progetti di interventi, impianti ed opere, se corredati dal preventivo nulla osta di questo Ente, sono da considerarsi sempre rispettosi dei valori naturali ed ambientali, perché conformi al Piano del Parco.

In conclusione, è possibile affermare che in presenza del preventivo nulla osta, il sentito favorevole, ex comma 7 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, risulta rilasciato in uno al nulla osta stesso.

Tanto si comunica per quanto di competenza di questo Ente.

il Responsabile di Area  
arch. Ernesto Alfano

<sup>1</sup> Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", (Supplemento ordinario n.219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), integrato con dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999 "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE" (G.U. n.32 del 9 febbraio 1999) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003)



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653